

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1 -bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione. Anno accademico 2024-2025.**

GU n.25 del 31-03-2026

(Scadenza 30 aprile 2026)

### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo, nonché dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai loro superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non veritiere;

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare l'art. 1 -bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» ed in particolare l'art. 65 in materia di istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione

delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998, così ripartiti: centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione;

Visto, altresì, l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della commissione e le modalità di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 34 in materia di ISEE;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare l'art. 12, recante «Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 - inerente alla ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, e in particolare la tabella 11, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 600.000,00, per l'anno 2026, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;

Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2026, pari ad euro 600.000,00, sono sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

Considerato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede annualmente a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

## **Dispone:**

### **Art. 1.**

#### *Oggetto e finalità del concorso*

1. È indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1 -bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
2. Per l'anno accademico 2024/2025 saranno assegnate, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca:
  - a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
  - b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

### **Art. 2.**

#### *Requisiti per l'ammissione*

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, possono essere beneficiari dell'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando gli studenti che
  - a) risultino iscritti nell'anno accademico 2024/2025;
  - b) nell'anno accademico di riferimento 2024/2025 abbiano superato almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
  - c) non siano già in possesso di una laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
  - d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'art. 1, comma 3.
3. I requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso devono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera d).

### **Art. 3.**

#### *Domanda di partecipazione*

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono essere presentate *on-line* attraverso la piattaforma digitale appositamente dedicata, raggiungibile al link disponibile alla seguente pagina web istituzionale: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-borsestudio/9363> da parte dello studente beneficiario, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario il possesso di uno dei sistemi di autenticazione Sistema pubblico di identità digitale (SPID)/Carta d'identità elettronica (CIE).
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono contenere le dichiarazioni di seguito indicate:
  - a) generalità dello studente, residenza anagrafica, codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle pubbliche amministrazioni, intestato allo studente beneficiario;
  - b) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima, percentuale di invalidità riconosciuta alla vittima;
  - c) attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstiti di vittima del dovere;
  - d) indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati, dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, della laurea/diploma accademico eventualmente conseguiti, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'Ateneo;
  - e) indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
  - f) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare dell'anno di riferimento 2025;
  - g) dichiarazione con cui lo studente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato potrà essere verificata, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche a campione e nei casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione nonché secondo le disposizioni vigenti in materia di controlli riguardanti la dichiarazione sostitutiva unica e l'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

### **Art. 4.**

#### *Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione*

1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige le graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
  - a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;
  - b) per il reddito: da 3 a 5 punti in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
  - c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
  - d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al segretario generale per l'approvazione.

4. Dell'esito del concorso è data comunicazione a ciascun concorrente a cura del Dipartimento per il coordinamento amministrativo successivamente all'approvazione delle graduatorie;

5. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.

6. L'erogazione dell'importo corrispondente è effettuata successivamente all'assegnazione in un'unica soluzione a cura dei competenti uffici del Ministero dell'Università.

#### **Art. 5.**

##### *Comunicazioni*

1. Tutte le comunicazioni ai candidati sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.

2. Qualsiasi variazione del predetto indirizzo deve essere comunicata tempestivamente all'amministrazione.

3. L'amministrazione non è responsabile in caso di inesatta indicazione degli indirizzi ovvero mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.

#### **Art. 6.**

##### *Informazioni e responsabile del procedimento*

1. Le informazioni attinenti al presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sulla pagina web: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-borsestudio/9363>

2. Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica [info.borsedistudio@governo.it](mailto:info.borsedistudio@governo.it)

3. Il responsabile del procedimento di concorso per l'assegnazione delle borse di studio in oggetto è il dirigente protempore del Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **Art. 7.**

##### *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

Tutte le dichiarazioni di cui al precedente art. 3, secondo comma, sono rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

#### **Art. 8.**

##### *Dati personali*

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente normativa come da allegato sub A, che costituisce parte integrante del presente bando.

#### **Art. 9.**

##### *Foro competente*

Eventuali controversie giudiziarie inerenti alla procedura di concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 4 marzo 2026

*Il Segretario generale: Deodato*

## **ALLEGATO A**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, IN PARTICOLARE DELL'ART. 13.**

### **Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri - via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.

### **Responsabile della protezione dei dati**

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

- PEC: [rpd@pec.governo.it](mailto:rpd@pec.governo.it)

- E-mail: [responsabileprotezionedatipcm@governo.it](mailto:responsabileprotezionedatipcm@governo.it)

### **Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento**

Ai sensi dall'art. 6.1.e), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento UE) i dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, nel rispetto del Regolamento.

In particolare, il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per l'espletamento della procedura di concorso e assegnazione delle borse di studio, nei limiti e con le finalità previste dal bando di concorso.

### **Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica.

### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

### **Ambito di comunicazione dei dati**

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.

### **Trattamento affidato a terzi**

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE.

### **Diritti dell'interessato**

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento ([segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)) l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso ovvero ad altre autorità di controllo eventualmente competenti.